RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI

Art. 12

Rinvio ad altre norme

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli di rieducazione e di sorveglianza si applicano le disposizioni dei regi decreti 4 aprile 1939, n. 691, e 30 luglio 1940, n. 2041, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Versione in vigore dal 1 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni
Estremi	Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-addetto-agli-istituti/art-12-rinvio-ad-altre-norme

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it